

**CONTRATTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO**  
**ASSICURATIVO**

- (1) OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, con sede in Trento, C.A.P. 38123, Via della Malpensada n. 82/A, codice fiscale 80003390228, P.IVA 00453340226, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09/12/1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- (2) Impresa “Marsh s.p.a.”, con sede in Milano, viale Bodio n. 33, C.A.P. 20158, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01699520159 rappresentata dal dott. Cristiano Dalgrosso nato a Verona il 16/01/1970, il quale interviene ed agisce nella sua qualità procuratore speciale della suddetta Società, giusta procura di data 28/7/2016 - notaio Giovanni Nai del collegio notarile di Milano- n. rep. 14.194);

premessi che:

- con determinazione del Direttore di Opera n.91 di data 30 maggio 2019, è stata autorizzata la stipulazione del presente contratto;

si stipula il seguente contratto

**Art. 1 – Oggetto**

1. Forma oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di Opera Universitaria di Trento, con particolare riferimento all’attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze.

**Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio**

1. Il broker si impegna a fornire, esclusivamente con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia di consulenza assicurativa e, in particolare, le seguenti prestazioni e servizi che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:
- analisi e valutazione delle polizze assicurative esistenti, in relazione all’efficacia e all’economicità di queste ultime;

- studio e proposta di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze assicurative anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente, con impostazione di un programma assicurativo;
- consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all’attività di Opera Universitaria, nonché consulenza generale in materia assicurativa;
- assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d’appalto per le eventuali procedure di selezione del contraente che Opera Universitaria riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative, nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione, nella valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione e nella predisposizione dei contratti;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze (segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);
- assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le Compagnie di assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell’Ente, dell’analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);
- elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- formazione del personale individuato da Opera Universitaria per la gestione dei contratti assicurativi circa le condizioni contrattuali e le metodologie di gestione, comprese quelle relative ai sinistri;
- **Piattaforma informatica per coperture assicurative individuali:**  
messa a disposizione di apposite convenzioni con adesione mediante piattaforma informatica, con tariffe particolarmente vantaggiose, senza alcuna attività di collettore da parte dell’Amministrazione, attivabile autonomamente da tutto il personale di Opera.

La copertura assicurativa della RC Patrimoniale, Tutela Legale ed RC Terzi, intermediata con primari assicuratori, terrà indenne i Dipendenti per azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione nei loro confronti, a seguito di errori od omissioni compiuti con “Colpa Grave” nell’ambito delle proprie mansioni, con le seguenti principali peculiarità:

- possibilità di adesione da parte di tutti i dipendenti,
- contraenza diretta da parte del singolo Assicurato,
- gestione informatizzata del processo di adesione e di recesso,
- possibilità di scelta tra diversi massimali di assicurazione,
- continuità della copertura anche in caso di passaggio ad altro Ente,
- diverse formule di retroattività, anche illimitata,
- nessuna franchigia.

Assistenza nella gestione di questa copertura attraverso stesura di un report da diramare a tutti i soggetti interessati in cui si sintetizzino gli estremi della copertura.

### **Art. 3 – Durata**

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo a favore di Opera Universitaria ha durata di un anno con decorrenza dal giorno 30 giugno 2019, con facoltà a favore di Opera di prorogare per ulteriori sei mensilità e con possibilità di disdetta di entrambe le parti da comunicare con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza.

### **Art. 4 – Remunerazione dell’incarico**

1. L’attività di brokeraggio di cui all’art. 2 non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico di Opera Universitaria o dei suoi dipendenti, in quanto il servizio del broker, svolto conformemente a quanto previsto nel presente contratto, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con provvigione pari al 5% (cinque per cento) sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi con Opera.
2. Il broker si impegna a non modificare la percentuale di provvigione per tutta la durata del servizio, anche in caso di proroga.
3. Il broker non potrà inoltre richiedere né ad Opera né alle compagnie di assicurazione con cui Opera ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione applicata, pena la risoluzione di diritto del servizio di brokeraggio assicurativo.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio ed obblighi delle parti**

1. Opera Universitaria autorizza il broker a trattare con tutte le Compagnie assicuratrici, per garantire la migliore gestione del programma assicurativo dell'Ente.
2. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta a favore di Opera, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente.
3. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
  - esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente contratto con diligenza e nell'esclusivo interesse di Opera Universitaria;
  - trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
  - obbligo di mettere a disposizione di Opera Universitaria ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Al broker è fatto espresso divieto:

- di sottoscrivere atti e/o documenti contrattuali per conto di Opera Universitaria senza la preventiva autorizzazione di quest'ultima, formalmente rilasciata;
- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con Opera Universitaria.

Opera Universitaria si impegna all'osservanza dei seguenti obblighi:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker, fermi restando gli obblighi di legge in materia di procedure per l'individuazione del contraente;
- indicare la percentuale della provvigione in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative;
- comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del servizio assicurativo e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto di Opera Universitaria.

4. Qualora il broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, da Opera Universitaria, restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all'Amministrazione.

#### **Art. 6 – Pagamento premi assicurativi**

1. Nell'ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite della società di brokeraggio, la quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto di Opera Universitaria, nei tempi e nei modi convenuti con la Compagnia stessa.
2. Il broker trasmette ad Opera Universitaria i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc..) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
3. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare ad Opera Universitaria le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dal broker, attestante l'eventuale remunerazione percepita dallo stesso ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta.
4. Nel caso in cui il broker - previo incasso del premio nei termini previsti - non provveda al pagamento dello stesso alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia.

#### **Art. 7 – Limitazione per il broker inerenti la gestione del servizio**

1. E' fatto divieto al broker di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte.
2. Il broker non può subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

#### **Art. 8 – Inadempienze contrattuali e risoluzione anticipata del servizio**

1. Sia nel caso di inadempienza della Società nel fornire in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente contratto, sia in caso di violazione degli obblighi e dei divieti esplicitamente indicati nel contratto stesso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il servizio, previa contestazione scritta al broker, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata.
2. E' fatto salvo ogni diritto di Opera Universitaria di avviare azioni nei confronti del broker a propria tutela e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

### **Art. 9- Trattamento dei dati personali e segreto d'ufficio**

Ciascuna parte si impegna ad osservare, per quanto di sua competenza, tutti gli obblighi derivanti dalla normativa Privacy applicabile (in particolare, il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016).

Per offrire i propri Servizi, Marsh raccoglie e utilizza informazioni personali, come il nome e i dati di contatto, che possono includere anche alcune categorie particolari di dati personali (ad es. dati sanitari) e informazioni relative a precedenti reati e condanne penali (“Dati personali”). Le finalità per cui utilizziamo i Dati personali comprendono, a titolo esemplificativo, l’intermediazione di coperture assicurative, la gestione di richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono fornite nell'informativa sulla privacy di Marsh, disponibile all'indirizzo <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.htm> (“Informativa sulla privacy”). È anche possibile richiedere una copia dell'Informativa sulla privacy di Marsh inviando un'e-mail ad [affari.legali@marsh.com](mailto:affari.legali@marsh.com) o scrivendo all'indirizzo Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.

I fondamenti giuridici su cui Marsh basa la propria attività di trattamento dei Dati personali sono, a seconda del contesto, l'esecuzione di contratti, l'adempimento di obblighi di legge, motivi di interesse pubblico rilevante, interessi legittimi, consenso, esercizio del diritto di promuovere azioni legali e di agire o difendersi in giudizio (in ogni caso, secondo quanto definito nell'Informativa sulla privacy di Marsh). Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri Dati personali, oltre a tutti gli altri diritti previsti nell'Informativa sulla privacy di Marsh.

Nell’esecuzione dei Servizi, Marsh potrà trasmettere i Dati personali a terzi, quali assicuratori, riassicuratori, periti, subappaltatori e propri affiliati, nonché a organismi di regolamentazione che possono richiedere tali dati per le finalità descritte nell'Informativa sulla privacy di Marsh.

A seconda dei casi, l'utilizzo dei Dati personali può comportare il loro trasferimento al di fuori del territorio italiano e dello Spazio economico europeo, nel qual caso saranno previste adeguate misure di sicurezza.

In determinate circostanze, Marsh potrebbe avere bisogno di raccogliere e utilizzare categorie particolari di Dati personali (ad es. dati sanitari) o informazioni relative a reati e condanne penali. Laddove ciò sia richiesto, in assenza di diversi

fondamenti giuridici per il trattamento, è necessario il consenso dell'interessato al trattamento dei predetti dati per consentire a Marsh di offrire i servizi richiesti. Tale consenso è espresso mediante la sottoscrizione del presente documento. La persona interessata ha facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, in tal caso Marsh potrà non essere in grado di continuare a fornire i servizi richiesti, ovvero di rispondere alle richieste di informazioni o di indennizzo o di garantire la continuità della copertura assicurativa, nella misura consentita dalla legge applicabile.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente acconsente al trattamento dei Dati personali forniti e garantisce di aver ottenuto da parte dei suoi dipendenti, clienti o terze parti in genere, tutti i necessari consensi e autorizzazioni a comunicare e trattare/fare trattare le Informazioni Confidenziali e/o i Dati personali che li riguardano. Marsh ha il diritto di ritenere che chiunque comunichi alla stessa Dati personali, lo faccia in conformità con tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

#### **Art. 10 – Risoluzione delle controversie**

1. La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra Opera Universitaria e la Società di brokeraggio sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, precisando che il foro competente è quello di Trento.

#### **Art. 11 – Tracciabilità dei pagamenti**

1. La Società, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 una volta individuate le compagnie assicurative.
2. A tal fine, la Società comunica all'Ente, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 12 – Disposizioni anticorruzione**

1. Per tutti gli aspetti inerenti il presente contratto, l'attività della Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto dei principi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del

comparto autonomie locali e pubblicato sul sito di Opera ([www.operauni.tn.it](http://www.operauni.tn.it)) nella sezione “Amministrazione trasparente”, pena la risoluzione del contratto.

2. La Società, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. La Società si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **Art. 13 - Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Società si impegna a segnalare tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. La Società inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente

clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (Opera Universitaria) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

#### **Art. 14 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP**

1. Opera Universitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla società di brokeraggio, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta ad una revisione del corrispettivo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate alla società di brokeraggio le prestazioni già eseguite.

#### **Art. 15– Norme finali**

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lett. b), della Parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

IL DIRETTORE

-dott. Paolo Fontana-

f.to digitalmente

MARSH S.p.a.

IL PROCURATORE

-dott. Cristiano Dalgrosso-

f.to digitalmente